



COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)

C O P I A

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 29/05/2015.**

Adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione.

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 21:00 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CAVALLARO EMANUELE	P	PIACENTI MAURO	P
BONACINI LUCA	P	DEL MONTE DAVIDE	A
PEDRONI FRANCO	P	ROSSI ELENA	P
GUARINO GIUSEPPE	P	FORNACIARI ERMES	P
RUOZI BARBARA	P	STANO VITO	A
CAROLI ANDREA	P	CEPI ROSSANA	P
COTTAFAVA GIULIANO	P	BERTARELLI ANDREA	P
ALBANESE CHIARA	A	BENATI MARCO	P
ZANLARI FEDERICA	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: COTTAFAVA GIULIANO, CAROLI ANDREA, BENATI MARCO.

Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: BONI RITA, LUSVARDI ELENA, MASSARI FEDERICO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO del contenuto dell'articolo 7 (Regolamenti) del vigente Statuto Comunale che, come fonte normativa secondaria e massima espressione dell'autonomia del Comune di Rubiera, stabilisce le direttive da seguire nell'attività regolamentare propria dell'Ente;

PREMESSO che:

- l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, l'istituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili;
- l'Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art.2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che disciplina l'Imposta comunale sugli immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

DATO ATTO che:

- a) l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC);
- b) la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti-TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- c) l'art. 1, comma 703, della legge 147/2013, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- d) l'art.1, comma 707, della legge 147/2013 ha portato a regime l'applicazione dell'IMU;
- e) l'art. 1, comma 702, della medesima legge, conferma con riferimento alla IUC la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 52 del d.lgs. 446/1997 che stabilisce che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28 marzo 2012 con la quale si approvava il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 26 settembre 2012;

PRESO ATTO che:

1. l'art.4, comma 5, lett.f), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nell'introdurre rilevanti modifiche alla potestà regolamentare dell'ente in materia di

- IMU, ha modificato l'art.13, comma 10, del d.l. 201/2011, prevedendo la possibilità per il comune di assimilare all'abitazione principale, riconoscendo l'aliquota agevolata, nonché la detrazione e la maggiorazione per i figli, l'abitazione posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. la possibilità per i comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata, è stata ripresa anche dall'art.1, comma 707, della legge 147/2013;
 3. il Comune di Rubiera aveva dato corso a questa possibilità disponendo nel vigente Regolamento di applicazione dell'IMU, l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, purché non locata.

VISTO il d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2014, n. 80, che, all'articolo 9-bis, comma 1, ha tolto ai comuni la possibilità sopra descritta di assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini iscritti AIRE, prevedendo, nel contempo che : *“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*;

RICHIAMATO l'art.2 “Assimilazioni all'abitazione principale” del Regolamento comunale di applicazione dell'IMU, in particolare il comma 2 che prevede che il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTA la risposta del Governo all'Interrogazione parlamentare n.5-05399 del 23 aprile 2015 in merito alla possibilità per i Comuni di introdurre regolamenti che prevedano l'assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero anche non pensionati, in cui si afferma chiaramente che per ristabilire tale potestà regolamentare sarebbe necessario uno specifico intervento normativo in quanto, in mancanza di una norma ad hoc, i Comuni non possono, attraverso l'esercizio della mera potestà regolamentare, arrivare a stabilire delle esenzioni, in quanto si violerebbero i limiti imposti alla potestà regolamentare dall'art.52 del D.Lgs n.446/1997;

RITENUTO, quindi, necessario, alla luce di quanto sopra esposto, apportare le seguenti **modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dell'I.M.U** approvato nel mese di marzo 2012, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 26 settembre 2012, per renderlo conforme alla normativa vigente:

1) all'art.2 “Assimilazioni all'abitazione principale”, abrogare interamente il comma 2, in modo che l'art.2 abbia il seguente testo:

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti

- stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - l'art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
 - i Decreti del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 e del 16 marzo 2015 con i quali il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali è stato dapprima differito al 31 marzo 2015 e successivamente al 31 maggio 2015;
 - il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 con il quale il termine di cui trattasi è stato ulteriormente differito dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015;

PRESO atto che il regolamento modificato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2015;

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta municipale propria, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RITENUTO quindi opportuno approvare le variazioni sopra descritte e il nuovo testo aggiornato del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria", che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

- PRESO atto che l'articolo 13, comma 15, del d.l. 201/2011 sopra citato dispone che:
- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
 - il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
 - con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
 - il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 24674 dell'11 novembre 2013, in cui si stabilisce che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del d.lgs. 446 /1997 e dell'art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011;

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 13-bis, del d.l. 201/2011, così come modificato dall'art.10, comma 4, lettera b), del d.l. 35/2013, secondo cui *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale...”*

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento generale delle Entrate Tributarie;
- la legge 27 luglio 2000, n.212 *“Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”*;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

UDITI gli interventi dei consiglieri come da Verbale di seduta;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (consigliere Bertarelli del gruppo *“Progetto Rubiera”* e consigliere Benati del gruppo *“FI, NCD, FdI”*), astenuti n. 2 (consiglieri Fornaciari e Cepi del gruppo *“Movimento 5 Stelle”*), espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1. di approvare le seguenti **modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dell'I.M.U- Imposta municipale propria-** approvato con Deliberazione del Consiglio

comunale n.6 del 28 marzo 2012, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 26 settembre 2012, per renderlo conforme alla normativa vigente:

all'art.2 "Assimilazioni all'abitazione principale", abrogare interamente il comma 2, in modo che l'art.2 abbia il seguente testo:

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. di dare atto che il Regolamento, così come modificato con il presente atto deliberativo, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, ha effetto dal 1° gennaio 2015;
3. di dare atto che l'obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, saranno assolti, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 24674 dell'11 novembre 2013;
4. di trasmettere copia del presente atto al Funzionario Responsabile del Servizio tributi per gli adempimenti e i recepimenti amministrativi di competenza.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (consigliere Bertarelli del gruppo "Progetto Rubiera" e consigliere Benati del gruppo "FI, NCD, FdI"), astenuti n. 2 (consiglieri Fornaciari e Cepi del gruppo "Movimento 5 Stelle"), il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 22/05/2015

IL RESPONSABILE
F.to SILIGARDI CHIARA

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta; (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 22/05/2015

IL RESPONSABILE
F.to SILIGARDI CHIARA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CAVALLARO EMANUELE

IL SEGRETARIO
F.to AMORINI CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rubiera,

La su estesa deliberazione in data odierna:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° _____/____);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Lorena Barilli

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Rubiera, 06/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott. Mario Ferrari

Per copia conforme all'originale

Rubiera,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Mario Ferrari
